

Valutazioni finali e criteri di deroga alle assenze per l'ammissione agli scrutini

A) VALUTAZIONI FINALI

Normativa di riferimento:

- DPR 122/2009 Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni, con modifiche apportate dal DPR 135/2025.
- Dlgs 62/2017 Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107. (17G00070).
- Nota ministeriale 699/2021 Valutazione periodica e finale nelle classi intermedie Primo e secondo ciclo di istruzione.
- OO.MM. annuali Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione;
- D.L.92/2018 Regolamento recante la disciplina dei profili di uscita degli indirizzi di studio dei percorsi di istruzione professionale, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante la revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107;
- L. 1° ottobre 2024, n.150 recante la revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell'autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi scolastici differenziati. (24G00168) e DPR 134/2025.

La valutazione degli studenti della scuola secondaria di secondo grado è condotta ai sensi del D.P.R. n. 122 del 2009 con modifiche apportate dal D.P.R. 135/2025 e del D.lgs. 62/2017; l'ammissione e lo svolgimento degli esami di Stato sono regolamentati dalle OO.MM. annuali.

Il consiglio di classe procede alla valutazione degli studenti sulla base dell'attività didattica effettivamente svolta. Ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del D.P.R. n. 122 del 2009, sono ammessi alla classe successiva gli studenti che in sede di scrutinio finale conseguono una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina.

Per la valutazione del comportamento si rimanda alla L. 150/2024 e al D.P.R. 135/2025, art. 7 comma 2: *“la valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi in sede di scrutinio periodico, nonché in sede di scrutinio finale con conseguentemente non ammissione alla classe successiva, è deliberata dal consiglio di classe nei confronti della studentessa o dello studente cui sia stata irrogata, nel medesimo anno scolastico, in relazione alla violazione dei doveri di cui al DPR 249/1998, una sanzione disciplinare ai sensi dell'art.4 del medesimo decreto, per aver commesso reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana o arrechino pericoli per l'incolumità altrui o per aver posto in essere comportamenti che configurino mancanze disciplinari gravi e reiterate, anche con riferimento alle violazioni previste dai regolamenti delle istituzioni scolastiche, o per aver commesso atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico e degli studenti”*.

E ancora dal D.P.R.135/2025, art. 7 comma 2 -bis: 2-bis: *“L'attribuzione di un voto di comportamento inferiore a sei decimi nella valutazione periodica comporta il coinvolgimento della studentessa e dello studente in attività di approfondimento in materia di cittadinanza attiva e solidale, finalizzate alla comprensione delle ragioni e delle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il voto assegnato”*.

La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi deve essere motivata con riferimento ai casi individuati nel comma 2 e deve essere verbalizzata in sede di scrutinio e finale.

Per l'attribuzione del credito scolastico si rimanda alla L. 150 del 1° ottobre 2024, oltre che al D. Lgs. 62/2017.

Nel caso in cui il voto di profitto dell'insegnamento trasversale di Educazione civica sia inferiore ai sei decimi, opera, in analogia alle altre discipline, l'istituto della sospensione del giudizio di cui all'articolo 4, comma 6 del D.P.R. n. 122 del 2009. L'accertamento del recupero delle carenze formative relativo all'Educazione civica è affidato, collegialmente, a tutti i docenti che hanno impartito l'insegnamento nella classe, secondo il progetto d'istituto.

Per procedere alla valutazione finale dello studente, le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe rispetto al requisito di frequenza di cui all'articolo 14, comma 7 del D.P.R. n. 122 del 2009.

CLASSI INIZIALI ED INTERMEDIE

Il collegio dei docenti stabilisce i criteri sulla base dei quali, di norma, i consigli di classe deliberano la sospensione del giudizio con esame di recupero del debito a fine agosto ovvero la non ammissione alla classe successiva.

Si applica la **sospensione del giudizio** con verifica del recupero del debito nei seguenti casi: una o più discipline insufficienti fino a un massimo di tre di cui almeno una con valutazione non inferiore a 5 decimi (es. due 4 e un 5).

Prima dell'inizio del nuovo anno scolastico l'alunno/a dovrà effettuare un esame per la verifica del recupero del debito al cui esito, a seguito di scrutinio, verrà stabilita l'ammissione o meno alla classe successiva per la quale è necessaria l'attribuzione, da parte del consiglio di classe, della sufficienza in tutte le discipline. In tutti gli altri casi, nello scrutinio di giugno, l'alunno/a non è ammesso/a alla classe successiva.

Infatti, a fronte di carenze gravi e/o diffuse (a partire da tre insufficienze gravi, ad es. tre 4 - ovvero con quattro insufficienze di cui più di una grave, ad es. due 4 e due 5 - o in caso di più di quattro insufficienze) si valuta che lo studente debba strutturare e/o consolidare in un tempo più lungo e congruo le conoscenze, abilità e competenze necessarie ad affrontare proficuamente il percorso di studi.

Per quanto riguarda la valutazione del comportamento il DPR 135/2025 art. 7 comma 2-ter opera una modifica, rispetto alla precedente normativa, stabilendo che: *"Fermo restando quanto previsto dall'art. 4 comma 6, per le studentesse e gli studenti che hanno riportato un voto di comportamento pari a sei decimi, il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, sospende il giudizio senza riportare immediatamente un giudizio di ammissione alla classe successiva, assegnando la predisposizione di un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale, da sviluppare su tematiche connesse alle ragioni che hanno determinato il voto di comportamento attribuito. La mancata presentazione dell'elaborato prima della integrazione dello scrutinio finale da parte del consiglio di classe, ovvero l'esito non positivo, comporta la non ammissione delle studentesse e degli studenti alla classe successiva".*

CASI PARTICOLARI

Decreto Ministeriale 92 del 24 maggio 2018 - Primo anno IP Sanità e Assistenza Sociale.

Per l'indirizzo Professionale per la Sanità e l'Assistenza Sociale, nell'ambito del primo biennio, la valutazione, al termine del primo anno, si configura come valutazione intermedia, a seguito della quale il consiglio di classe comunica alla studentessa o allo studente le carenze riscontrate ai fini della

revisione del Progetto Formativo Individuale (PFI) e della definizione delle relative misure di recupero, sostegno ed eventuale riorientamento da attuare nell'ambito del biennio.

Sono quindi da considerarsi del tutto residuali le non ammissioni alla classe successiva (mancata validità dell'anno scolastico, insufficienze generalizzate). Inoltre, ai sensi del Dm 92/2018, la valutazione deve essere effettuata non solo sulla singola materia, ma anche per assi culturali.

CLASSI TERMINALI E AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO.

AMMISSIONE ALL'ESAME DI MATURITÀ

Per quanto riguarda l'ammissione all'esame di maturità si fa riferimento alle OO.MM., anche per quanto attiene allo svolgimento delle prove INVALSI e del requisito dello svolgimento dei PCTO. Sono ammessi a sostenere l'esame di Maturità, in qualità di candidati interni, le studentesse e gli studenti che hanno frequentato l'ultimo anno di corso dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado presso istituzioni scolastiche statali e paritarie. L'ammissione all'esame di Stato è disposta, in sede di scrutinio finale, dal consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato.

Le istituzioni scolastiche valutano le deroghe rispetto al requisito della frequenza di cui all'art. 13, comma 2, lettera a), del D. Lgs. 62/2017, ai sensi dell'articolo 14, comma 7, del D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122.

È ammesso all'esame di maturità, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 1998 n. 249, la studentessa o lo studente in possesso dei seguenti requisiti:

- frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fermo restando quanto previsto dall'articolo 14 comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 giugno 2009 n. 122;
- votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi. Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo. Nella relativa deliberazione, il voto dell'insegnante di religione cattolica, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, è espresso secondo quanto previsto dal punto 2.7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751.

Per gli esami di idoneità e per l'ammissione all'esame di maturità dei candidati esterni si fa riferimento alla normativa vigente. Per il credito scolastico si rimanda, oltre che alla normativa vigente, all'apposita sezione del PTOF.

2) DEROGHE AL LIMITE MASSIMO DI ASSENZE PER LA VALIDITÀ DELL'ANNO SCOLASTICO

(Collegio Docenti: delibera n. 47 del 15 maggio 2024, confermata dalla delibera n.8 del 26 settembre 2024).

Normativa di riferimento DPR 122/2009 con modifiche apportate dal DPR 135/2025.

Ai fini della validità degli anni scolastici - compreso l'ultimo anno di corso - per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli

alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo.

Il collegio dei docenti dell'istituto "Morante - Ginori Conti" individua i casi per i quali il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, può prevedere deroghe al limite di frequenza di tre quarti dell'orario personalizzato, per un ulteriore 15% di assenze, soddisfatte preliminarmente le condizioni previste dalla normativa (possibilità di procedere alla valutazione) come segue:

- assenze per motivi di salute (ricovero ospedaliero o cure domiciliari in forma continuativa o ricorrente, cumulativi o gravi problemi psicologici documentati);
- gravi patologie e lutti del nucleo familiare entro il secondo grado di parentela che abbiano comportato gravi e prolungati problemi organizzativi obiettivamente conosciuti dal consiglio di classe;
- situazioni di forte disagio familiare documentate dai servizi con riflessi sulla regolarità della frequenza;
- provenienza da Paesi stranieri in corso d'anno e rientri temporanei nel Paese straniero d'origine per motivi legali o trasferimento della famiglia;
- frequenza presso una scuola all'estero per un anno o un periodo dell'anno scolastico (vedi normativa di riferimento) e frequenza di lezioni a distanza nel Paese di origine (con attestazione da parte dell'Istituto);
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche per studenti - atleti di alto livello, organizzate da federazioni riconosciute;
- gravidanza e maternità/paternità;
- svolgimento di attività lavorativa in orario coincidente con quello delle lezioni.

Le deroghe sono applicate per un massimo ulteriore del 15% rispetto a quanto previsto dalla normativa.